Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.

RIFORMA DELLE LIBERE PROFESSIONI

NOTE

AI PRINCIPI DI REVISIONE AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
ENUNCIATI DAI RELATORI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
GIUSTIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
ON. PIERLUIGI MANTINI E GIUSEPPE CHICCHI

IN BASE AL TESTO DIFFUSO DALLA STAMPA SPECIALIZZATA

IL 27 SETTEMBRE 2007

- PREMESSA
- TABELLA SINOTTICA
- CONCLUSIONI

Circonvallazione Clodia, 86 – 00195 – Tel +39 06.37.22.850 Fax +39 06.37.22.624 – www.knos.it – unione@ungdc.it

PREMESSA

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ha formulato osservazioni e proposte al disegno di legge delega di riforma delle libere professioni con un proprio corposo documento (propositivo e con testo a emendato a confronto) consegnato al Ministro della Giustizia il 13 novembre 2006, facendo riferimento al testo diffuso in data 11 novembre 2006. Detto documento è stato redatto e divulgato proseguendo il lavoro già intrapreso alla fine di luglio 2006 di ricognizione dei disegni di legge di riforma presentati nella precedente legislatura, e dando seguito all'altro proprio documento intitolato "Primi commenti alla bozza di disegno di legge delega diffusa dal Ministero della Giustizia il 10 ottobre 2006". Il testo reso disponibile dalla stampa del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2006 ha rivelato in verità numerose integrazioni e correzioni rispetto al testo commentato e fu oggetto di un nuovo documento di osservazioni e considerazioni aggiornate alla luce delle variazioni intervenute in quella occasione.

Da quella occasione sono passati vari mesi, tanti sono stati i dibattiti, i convegni e le occasioni di discussione, tante sono stati gli eventi organizzati proprio dall'UNGDC che hanno raccolto il confronto con tanti esponenti del mondo politico.

Si discute adesso di riformulare quel testo con emendamenti che lo traducano in disegno di legge quadro, percorso questo sostenuto dall'UNGDC fin dal primo testo di riforma, quando era l'unica rappresentanza professionale disposta a discutere una riforma liberalizzatrice.

Per dare seguito al lavoro svolto negli ultimi due anni, l'UNGDC ha redatto una tabella sinottica del testo diffuso dalla stampa specializzata dei principi in base ai quali i relatori del provvedimento di riforma nelle Commissioni Giustizia ed Attività Produttive, On. Mantini e On. Chicchi, assolveranno a detto lavoro. In detta tabella, con la consueta franchezza e linguaggio diretto, sono riportati i commenti puntuali espressivi delle osservazioni e considerazioni che l'UNGDC ha sviluppato in modo discorsivo, così come discorsivo è il tenore dei principi enunciati e pubblicati. Nel mezzo sono riportati alcuni dei commenti contenuti nel documento di Osservazioni e proposte della UNGDC redatto a margine del testo del ddl "Mastella" approvato dal Consiglio dei Ministri.

Peraltro, non si può sottacere che la UNGDC aveva già individuato un riferimento più completo del ddl "Mastella" nel progetto di legge delega depositato nel 2005 a firma degli allora deputati Agostini, Finocchiaro e altri che aveva tradotto in un disegno di legge completo, esaustivo e rispettoso del dettato costituzionale tutti i principi riformatori che sono egualmente richiamati oggi, ma con una diversa traduzione legislativa, meno soddisfacente.

TABELLA SINOTTICA

PRINCIPI "MANTINI - CHICCHI" (da Italia Oggi 27 settembre 2007)	*OSSERVAZIONI UNGDC AL DDL MASTELLA approvato dal Consiglio dei Ministri 1-12-2006*	OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI UNGDC 10 ottobre 2007
Premessa Al termine della fase delle audizioni, ricca di indicazioni utili, i relatori ritengono di proporre alle Commissioni II e X della Camera un testo-base che tenga conto sia delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, oltre che del disegno del governo, e sia dei principali contributi emersi. La convinzione, che qui si ribadisce, è che occorra procedere senza indugio alla modernizzazione delle professioni italiane attraverso una legge di principi adeguata all'economia della conoscenza nel terzo millennio, che favorisca la crescita della qualità, la capacità competitiva e il contributo di coesione sociale del sistema nazionale delle professioni, in coerenza con le direttive europee. La riforma è raccomandata dalla Ue per garantire la libera concorrenza e circolazione dei professionisti; dall'Autorità per la concorrenza che segnala in particolare vincoli all'accesso; dalla necessità di tutelare di più gli utenti che si trovano in condizioni di svantaggio informativo; dalla necessità di regolamentare il mondo delle professioni «nuove» che hanno peso crescente sul mercato dei servizi e si trovano in un limbo legislativo che può danneggiare l'utente (è utile precisare lo skill professionale). L'andamento delle audizioni e dei numerosi convegni consente di guardare con ottimismo al sollecito esito di questa iniziativa legislativa. Il clima negativo dell'avvio si è attenuato anche per effetto dell'azione di ascolto messa in atto e per la progressiva condivisione delle ragioni della riforma, anche attraverso una crescente «autoriforma» praticata dai soggetti professionali. In ogni caso è politicamente importante una riforma che, per la modernizzazione delle professioni, coinvolga gli Ordini e non appaia come fosse «contro» di loro. I punti già introdotti con il cd. decreto Bersani (società, pubblicità, eliminazione delle tariffe minime) restano in sostanza confermati ed è a partire da essi che si sviluppa la riforma. Riteniamo che la riforma delle professioni e le politiche per le professioni debbano essere il risultato della più ampia condivisione politica tra tutti i gruppi parlamentari, nell'interesse del paese. In forma sintetica, e rinviando alle precedenti relazioni e al dibattito parlamentare, esponiamo di seguito, a partire per comodità dal disegno del governo, i punti innovativi oggetto della proposta di testo base.		Al di là delle mozioni di principio relative alla necessità di una riforma condivisa da tutti i gruppi parlamentari e che coinvolga gli ordini senza apparire concepita contro il sistema ordinistico, affermazioni negate poi nella declinazione dei principi che segue, deve essere notata la contraddizione di fondo tra la necessità invocata di "una modernizzazione [...] che favorisca la crescita della qualità" e il persistente intento di allargare il numero dei soggetti operanti nel settore dei servizi professionali attraverso un abbassamento dei requisiti richiesti. E' evidente come questi due fattori siano del tutto antitetici: una riduzione del livello dei requisiti minimi che agevoli l'accesso ad un numero superiore di soggetti è evidentemente in contraddizione con l'innalzamento della qualità dei servizi prestati. Peraltro, la necessità di un incremento negli accessi è smentita dai numeri di crescita delle professioni e dalla riduzione dei fatturati medi, eccezion fatta per le professioni a numero chiuso, nemmeno sfiorate da questa riforma. Di cosa stiamo discutendo? Positivo il riferimento alla crescente autoriforma dei soggetti professionali, ai quali i dottori commercialisti non sono certo estranei.
1. Lo strumento. L'eccessiva ampiezza della delega al governo, oggetto di numerosi rilievi, pone due problemi: a) crea un atteggiamento di incertezza e di preoccupazione nei professionisti; b) rinvia la concreta attuazione della riforma ai decreti che possono tardare anni (anche il presidente dell'Agam Catricalà ha posto questa questione nella sua seconda audizione). Si propone perciò di lavorare sul disegno di legge		Da apprezzare e sostenere la scelta di limitare l'utilizzo di delega che per la loro ampiezza hanno effettivamente creato incertezza del quadro futuro. Molto bene dunque, l'intento di ricondurre il provvedimento a disegno di legge-quadro, ipotesi sostenuta a suo tempo proprio dall'UNGDC quando tutte le rappresentanze

portandolo con azioni emendative a ridurre significativamente il sistema delle deleghe e a configurarlo come legge quadro di principi validi per tutte le professioni. Saranno poi atti successivi (regolamenti o, in qualche caso, anche leggi) a definire le specificità di ciascuna professione. Va ricordato, per esempio, che al Senato sono state presentate diverse proposte di legge sull'ordinamento forense.		professionali osteggiavano senza volontà di discutere il disegno di legge c.d. "Mastella". Lo strumento della legge quadro consente di affrontare la specificità di ciascuna professione, ma fa pensare il richiamo esemplificativo all'ordinamento forense, per il quale proposte di legge invocano lo stralcio dalla riforma. Non vorremmo davvero che si finisse con il riformare le professioni diverse da quelle protette (notai e farmacisti più ancora che i legali), con evidente spregio dello spirito riformatore e del mercato che proprio da queste richiede apertura!
2. L'impianto ottimale della legge sarebbe quello di prevedere l'esistenza di un ordine professionale solo in presenza di diritti costituzionali e di attività riservate. Ciò però contrasta con lo stato di fatto. Per il futuro, anche nell'ottica di sostenere l'indirizzo di riduzione del numero degli Ordini, si propone di inserire in legge un principio semplice: «Non si creano nuovi Ordini se non in presenza di diritti costituzionali o riserve». Per il presente va affermato con nettezza il principio di unificazione in un solo ordine delle figure professionali simili. Per la riduzione del numero degli Ordini esistenti è dunque evidente che il compito spetta al governo, data la natura istituzionale degli Ordini ma è tuttavia opportuno in legge indicare un percorso concertativi ed eventualmente qualche fattore incentivante. In modo esplicito è utile prevedere l'unificazione delle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario in un unico Ordine dei tecnici laureati (laurea triennale).	*L'UNGDC si premura di sottolineare una volta di più la necessità che il processo riformatore ripercorra i due tratti salienti della vigente normativa costituzionale prima e codicistica poi in materia di attività professionale, laddove è prescritto il superamento di un Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione ed è invece lasciata al legislatore ordinario la determinazione della obbligatorietà di iscrizione ad un Ordine professionale per esercitarla. Soltanto in questo ambito potrà dispiegarsi il riconoscimento di eventuali associazioni che vogliano raccogliere esercenti di attività che non siano demandate, per il loro esercizio, ad una iscrizione ad un Ordine professionale, mentre non può che rimanere obbligatorio il superamento di un Esame di Stato. Queste semplici considerazioni recidono all'origine qualsivoglia eventualità di riconoscimento di associazioni che non prevedano per l'affiliazione il requisito del superamento dell'Esame di Stato previsto per l'esercizio della professione cui l'Ordine si riferisce. E' bene sottolineare che l'Esame di Stato è prescritto dalla Costituzione per l'esercizio di una attività professionale e non certo per l'iscrizione ad un Ordine professionale la quale è obbligatoria solo laddove la legge lo preveda per esercitare tale professione.*	Per i dottori commercialisti, occorre ribadire la rilevanza pubblica dei principi costituzionali di cui agli artt. 42, II co. (proprietà), 47 (risparmio) e 53 (capacità contributiva). Sono questi i motivi di rilevanza costituzionale di una professione che è un punto di riferimento per i cittadini e con attività riservate limitatamente ad ambiti specialistici. Anche in questo caso non dobbiamo difendere l'esistenza di un Ordine quale numero chiuso, ma quale ente garante di un percorso formativo a tutela del cittadino/utente. Oramai è noto a tutti gli uomini di buona volontà che alle professioni si accede superando un Esame di Stato che è sì selettivo sulla preparazione, ma ha garantito l'accesso a decine di migliaia di giovani come in nessun altro settore economico è avvenuto. Che poi sia un ordine (come nei paesi latini) o una associazione (come nei paesi anglossassoni) a vigilare su questi profili, poco importa. E' importante ribadire che: 1) in nessun paese al mondo coesistono sovrapposti ordini e associazioni; 2) in nessun paese (moderno) al mondo l'esercizio delle professioni non è regolato e vigilato
3. Riduzione delle attività riservate. Le riserve sono già poche ma per rendere più flessibile la gestione delle riserve si può introdurre in legge una norma positiva che definisca il concetto di riserva, ponendo così le premesse per una azione successiva di ridefinizione del campo delle attività riservate. Anziché ridurre ulteriormente le riserve, si potrebbero ampliare i soggetti ammessi ad attività riservate in presenza di determinati e specifici requisiti.	*Inoltre, dato che la manovra di riforma delle professioni intellettuali si muove nell'ambito di un palese processo di liberalizzazione del mercato, anche dei servizi, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, lett. e, appare necessario procedere ad individuare quelle fattispecie che, già attività tipiche della professione del dottore commercialista, in virtù di norme ormai superate risultano da oltre 10 anni attività riservate di professionisti caratterizzati da numero chiuso e da un esiguo numero di esercenti.* *E' infatti evidente che, dal momento della entrata in vigore degli obblighi correlati alla normativa antiriciclaggio, le riserve attribuite con la cosiddetta "Legge Mancino" appaiono superate e non più giustificabili, con evidenti restrizioni della libera concorrenza a danno degli imprenditori e cittadini utenti. L'ampliamento ai dottori commercialisti di funzioni da sempre comunque svolte ridurrebbe il costo all'utenza di prestazioni adesso sostanzialmente duplicate (il dottore commercialista predispone gli atti, il notaio li rende atti pubblici o scritture private*	Anche in questo caso le contraddizioni sono evidenti: non si vuole comprendere che la riserva non deve essere collegata ad un numero precostituito di soggetti, ma al superamento di un percorso formativo necessario e certificato che assicura in avvio una competenza minima necessaria ad assolvere alla attività riservata. Diversamente dovremmo avallare l'idea che la patente di guida rappresenta una limitazione al diritto di circolazione dei cittadini! Positiva invece, ma riduttiva in virtù delle considerazioni precedenti, la proposta di allargare il numero dei "soggetti ammessi ad attività riservate in presenza di determinati e specifici requisiti" tra i quali possiamo individuare i dottori commercialisti per gli atti di cessione di quote, rami d'azienda ecc… E' una questione che l'UNGDC avanza con forza fin dai primi commenti: che senso ha

	autenticate).
	Pertanto, l'UNGDC, in vista di quelli che dovranno essere gli ulteriori provvedimenti del legislatore in ordine alla disciplina delle attività del proprio ordine professionale,
	premesso
	• *che il Dottore Commercialista iscritto nell'Albo Unico sezione "A" è indubbiamente in grado di svolgere l'attività professionale a tutela della fede pubblica e a garanzia del corretto e legale svolgimento dell'attività economica ed imprenditoriale del Paese;*
	• *che tali capacità gli derivano dal corso di studi coronato da Laurea Magistrale, dal praticantato obbligatorio, dal superamento di un Esami di Stato e la loro persistenza è garantita da una rigorosa attività di formazione ed aggiornamento professionale continua ed obbligatoria, il cui puntuale rispetto è imposto dalle norme deontologiche;*
	• *che lo sviluppo economico ed imprenditoriale e la sempre maggiore complessità del sistema richiedono indefettibilmente che i professionisti che prestano la propria attività di consulenza in ambito societario siano in possesso di quelle conoscenze e saperi propri dei Dottori Commercialisti iscritti nell'Albo Unico sezione "A";*
	• *che alla figura del Dottor Commercialista sono da tempo attribuite una serie di attività che lo vedono coinvolto nel ruolo di collaboratore della pubblica Amministrazione come intermediario dell'Amministrazione Finanziaria, interlocutore del Registro delle Imprese e garante/sorvegliante ai fini della normativa antiriciclaggio;*
	• *che la normativa vigente richiede ai Dottori Commercialisti iscritti nell'Albo Unico sezione "A" solo pochissimi spazi di attività riservate, mentre li ha esclusi da circa 15 anni da quelle attività già per loro tipiche legate alla consulenza societaria;*
	tutto ciò premesso,
	chiede fin da adesso
	1. *che venga riconosciuto ai Dottori Commercialisti iscritti nell'Albo Unico sezione "A" l'importante ruolo di funzione pubblica svolto attraverso l'attribuzione di competenze nel campo della cosiddetta "filiera del diritto societario", quali ad esempio:*
	  • *costituzione di società*
	  • *cessioni di quote e/o di aziende*
	  • *affitti d'azienda*
	  • *fusioni, scissioni, trasformazioni*
	  • *messa in liquidazione*
	  • *rilasci di copie autentiche di atti societari, libri sociali e contabili*
	2. *che venga attribuita ai Dottori Commercialisti iscritti nell'Albo Unico sezione "A" il patrocinio tributario presso la Corte di Cassazione.*
		parlare di liberalizzazioni ed apertura al mercato quando non si rimuovesse un vincolo notarile per "tracciare" passaggi aziendali e societari introdotto quando non esisteva un pubblico registro che adesso funziona da anni?

4. Rapporto con le regioni. Impedire una «regionalizzazione» dei profili		Va bene, ma è sufficiente riconoscere la costituzionalità del percorso formativo minimo

professionali, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Respingere il metodo della «intesa» nel regolare i rapporti fra stato e regioni, optando per un parere obbligatorio non vincolante. Favorire il ruolo delle regioni per la formazione permanente e il coinvolgimento dei mondi professionali nelle politiche per lo sviluppo economico.		necessario per l'esercizio della professione ed il problema è superato. E c'è forse un motivo per formulare un disegno di legge che in avvio sia già in contrasto con il dettato costituzionale?
5. Formazione. La formazione e l'aggiornamento sono attività proprie degli Ordini che naturalmente non devono essere esercitate in regime di monopolio. Vengono esercitate attraverso convenzioni con università o enti accreditati. Allo scopo di garantire l'utente sul livello di formazione permanente garantito dal professionista, si propone di introdurre un meccanismo di «crediti formativi» finalizzato sia all'aggiornamento specialistico su singoli temi che all'aggiornamento della formazione di base (già previsto da alcuni ordini).		Superato per i dottori commercialisti. Sarebbe anzi auspicabile che la soluzione dottori commercialisti fosse indicato a modello sperimentato
6. Esame di stato. Resta l'esame di stato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Si propone di specificarne meglio i contenuti e gli obiettivi per modificarne l'impianto puramente cognitivo e orientarlo alla verifica della efficacia del tirocinio svolto (rapporto teoria/pratica). Va specificata la questione dell'equo compenso (così come nel pdl Mantini) e la tutela della maternità per le non iscritte alle casse.	*Al fine di evitare che il richiamo all'art. 33, comma 5 della Costituzione "E' prescritto un esame di stato per …. l'abilitazione all'esercizio professionale" rimanga una mera enunciazione di principio, occorre ribadire la necessità che il libero professionista che si pone sul mercato, e come tale sollecita la fede pubblica, abbia superato l'Esame di Stato, prescindendo dalla successiva iscrizione ad un Ordine professionale o ad una associazione, alternativa che potrà essere lasciata alla libera scelta del professionista, ovvero disciplinata dal legislatore ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, laddove al primo comma dispone che "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi" . In buona sostanza, si evidenzia come l'esercizio di una professione intellettuale non possa prescindere dall'accertamento della preparazione mediante un Esame di Stato, salvo poi determinare l'obbligatorietà o meno della iscrizione ad un ordine professionale per esercitarla. Quanto sopra dovrebbe rappresentare un percorso obbligato per il legislatore della riforma.*	L'esame di stato non è previsto dai singoli ordinamenti per l'iscrizione agli albi, ma dalla Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale. Non si comprende come si ritenga di superare la prescrizione dell'art. 33 Cost. e le conseguenti disposizioni di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
7. Giovani. Positive le norme per facilitare l'accesso dei giovani alle professioni intellettuali. Il limite di un anno per il tirocinio deve essere reso più flessibile in particolare per alcune professioni dell'area sanitaria. Un'ulteriore caratterizzazione della legge sul target dei giovani rappresenterebbe un segnale di attenzione di grande interesse. Ad es. si può prevedere per le società formate da giovani under 35 una parziale defiscalizzazione per i primi tre anni di attività. Molto importante è il riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti.	*Appare criticabile e quanto mai inopportuno che il tirocinio professionale sia uniformato per tutte le professioni in 12 mesi. Le attuali disposizioni che dispongono un tirocinio di tre anni da integrare con i corsi di laurea specialistica si ritengono da salvaguardare a meno che la riforma universitaria del c.d. "3+2" non sia oggetto di revisione, per evitare discordanze che andrebbero a ledere coloro che attualmente stanno svolgendo il tirocinio;*	Vedi il commento sui tassi di crescita delle professioni sub 1. Interessante per l'Ungdc la proposta per la defiscalizzazione dell'inizio attività. Analogo interesse per l'equo compenso ai praticanti purché non si dimentichi che il problema principale per essi è la mancata integrazione, a tutt'oggi, dei corsi universitari specialistici con il tirocinio.
8. Questione «tariffe». Nel rispetto delle norme vigenti, ci sono due questioni aperte: a) il «patto di quota lite» che		Superato per i dottori commercialisti. Ma si omette di ricordare e di dare il giusto valore alla necessità invece di applicare le tariffe

riguarda l'avvocatura. Parte rilevante dell'avvocatura è contraria perché teme attività solo strumentali o collusive, parte è favorevole perché vede in ciò l'ampliamento delle possibilità per i non abbienti di ricorrere alle sedi giudiziarie. Si propone di inserire in legge un tetto, una percentuale massima (dal 10 al 20%) sul valore della causa; b) si può riconoscere l'esistenza e il rispetto di minimi tariffari per le attività di progettazione di OoPp perché in questi casi è decisiva la qualità (come in Francia).		quando il professionista assolva ad attività caratterizzate dalla terzietà per esigenze pubblicistiche quali quali collegi sindacali, perizie giurate di stima ed altre. L'UNGDC sarebbe rigidamente contraria ad una ipotesi di allargamento del concetto di patto in quota applicata anche ad altre attività, che rischia di configurare una partecipazione del professionista al rischio d'impresa.
9. Pubblicità. Prevedere da parte degli ordini l'emanazione di specifiche norme da inserire nel codice etico per evitare la pubblicità ingannevole o comunque scorretta. Molti ordini chiedono di esprimere un parere preventivo. In ogni caso va precisata l'esclusione della pubblicità negativa.	*Ripetendo l'apprezzamento per l'introduzione della pubblicità a carattere informativo, peraltro già consentita dalle norme deontologiche dei dottori commercialisti, si apprezza vieppiù la previsione che l'abuso di tale facoltà costituisca motivo di responsabilità disciplinare;*	Superato per i dottori commercialisti. Piuttosto, l'UNGDC reclama che essa mantenga requisiti informativi; non basta escludere la pubblicità negativa, bensì occorre che si eviti una deriva commerciale.
10. Società. Sulle società fra professionisti il disegno del governo mostra una sua coerenza. C'è da chiarire meglio la questione del socio di puro capitale. La legge potrebbe definire una percentuale massima di partecipazione del socio non professionista per garantirne la limitata influenza sulle società (in Francia è il 20%). In alternativa si potrebbe rinviare a regolamenti successivi la definizione della quota di capitale d'investimento. Bisogna verificare anche la questione della fiscalità per le società fra professionisti perché appare svantaggiosa rispetto a quella del professionista singolo. Va ammesso, nel rispetto dei principi tipici, il modello delle cooperative srl fra professionisti. Il modello societario si potrebbe rinviare a una delega o ad atti regolamentari, trattandosi di materia ampiamente delegificata.	*Nelle professioni intellettuali il tratto distintivo rispetto alle imprese è dato dalla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui, a qualunque titolo prestato. Nel servizio di natura professionale, la prestazione intellettuale resa al cliente è imputabile al professionista e non all'organizzazione. Qualora, invece, sia imputabile* *all'organizzazione e non al professionista, allora il servizio assume carattere imprenditoriale. Per l'impresa, anche di servizi, il capitale investito assume un ruolo principale, al pari dell'organizzazione del lavoro altrui. Nelle professioni intellettuali, viceversa, il capitale è comunque un elemento accessorio rispetto al lavoro intellettuale del professionista, che è il principale fattore produttivo. Anche il lavoro altrui, pur organizzato, è elemento accessorio per la prestazione intellettuale del professionista; il lavoro del professionista è sostituibile dal lavoro di un altro professionista, non da quello di un lavoratore manuale.* *In questo quadro, occorre riflettere sulle regole poste dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva. Il tema implica l'esame dei tipi di società, che sono un numero chiuso nel nostro ordinamento giuridico.* *La società tra professionisti non può assumere la stessa veste giuridica che viene utilizzata per le imprese collettive. Ciò in quanto le attività, professionale da un lato ed imprenditoriale dall'altro, sono ontologicamente diverse. Occorre, allora pensare ad un tipo nuovo di società che si fondi sul lavoro intellettuale e che lo tuteli in tutte le sue forme ed applicazioni, attuando il precetto costituzionale di cui all'art. 35 della Cost.. In questo spirito è stato scritto il progetto di legge qui in esame.* *In questa prospettiva si colloca il progetto di legge qui in commento sulle "società di lavoro intellettuale", che, a partire dal nome (nomina sunt consequentia rerum), vuole distinguersi dalle società di capitali, per proporsi come forma collettiva di esercizio delle professioni intellettuali. I principi su cui si fonda la disciplina possono così riepilogarsi:* *1. la società è fondata sul lavoro intellettuale,*	Superficiale e superato per i dottori commercialisti. La percentuale di partecipazione non è significativa, purché minoritaria. Si torna a ribadire la necessità di una specifica forma societaria fondata sull'apporto di capitale intellettuale in cui l'apporto di capitale possa figurare solo quale strumentale. In questo modo è decisivo che l'amministrazione sia riservata ai soci professionisti, ma diventa normale dato che la società fonda la sua essenza sul capitale intellettuale, unica vera risorsa di uno studio professionale. L'UNGDC invita una volta di più a prendere in seria considerazione il progetto di legge presentato pubblicamente nel mese di luglio riservato alle Società di Lavoro Intellettuale (SLI), peraltro già inviato in precedenza a tutti i componenti delle commissioni Giustizia ed Attività Produttive. E' un progetto di legge assolutamente originale che ha riscosso ampi consensi da chi lo ha letto.

	che è indispensabile per la costituzione e per l'esercizio; *2. il capitale è un conferimento accessorio, quindi non è necessario;* *3. tutela del lavoro intellettuale dei soci;* *4. tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali;* *5. rilevanza giuridica dello studio professionale come complesso di beni, ai fini della circolazione;* *6. personalità giuridica della società;* *7. tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci;* *8. apertura alle società multiprofessionali;* *9. personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla società;* *10. oggetto sociale principale individuato nell'esercizio in comune della professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello tipico della società di mezzi: natura professionale e non imprenditoriale della società di mezzi tra professionisti;* *11. nelle professioni in cui non vi sono attività riservate, apertura ai soci non professionisti, limitata ai conferimenti accessori, con partecipazione minoritaria non superiore al 25% degli utili e dei diritti di voto.* *In conclusione, la società di lavoro intellettuale si distingue dagli altri tipi di società per essere fondata sul lavoro intellettuale dei soci, quale elemento costitutivo necessario, mentre il capitale è solo eventuale, non necessario. Tale forma giuridica di esercizio collettivo delle professioni intellettuali si rende funzionale alle esigenze dei giovani professionisti che vogliano unirsi per avviare l'attività professionale, non avendo assai di frequente capitali da conferire. La limitazione al 25% del potere decisionale dei soci non professionisti tutela l'indipendenza dei professionisti dai soci capitalisti, che possono entrare solo nelle società professionali che non esercitano attività riservate.* *Pertanto, la separazione di lavoro e capitale in due soggetti giuridici autonomi, legati tra loro da contratti di godimento, partecipati da compagini sociali omogenee rispetto al fattore produttivo conferito, disciplinati dalla forma societaria della s.l.i. e della società semplice, si propone come una delle soluzioni competitive che possono essere utili al nostro paese, per dotare i professionisti italiani di strutture giuridiche idonee ad affrontare adeguatamente sui mercati domestici ed internazionali la concorrenza delle imprese di servizi e delle professioni intellettuali estere.*	
11. Cariche direttive degli Ordini. Si pongono limiti di mandato ma si propone di eliminare la «norma capestro» alla lettera e) dell'art. 4, consentendo che gli organi attuali restino in carica fino al termine del mandato, per essere poi rinnovati con le nuove regole.		Superato per i dottori commercialisti. L'UNGDC sosterrà sempre e per ogni circostanza la rotazione degli incarichi ed il limite di permanenza non oltre due mandati.
12. Associazioni. L'impianto «duale» costituisce una delle principali novità della riforma anche se occorre «sorvegliare il confine» fra ordini e associazioni. Le associazioni delle professioni non	*Si riscontra che l'integrazione operata riferendo alla individuazione degli "interessi generali" la delega per definire le associazioni meritevoli di riconoscimento è una sostanziale "delega in bianco" che non risponde ad alcun riferimento a*	Apparentemente un passo indietro rispetto all'esplicito riconoscimento delle associazioni: importante la necessità riconosciuta di "sorvegliare il confine".

riconosciute entrano in un regime regolamentato che ha come principale obiettivo di tutelare l'utente. Per evitare che possano proporsi associazioni di nani e ballerine, si propone di alzare la soglia ammettendo al riconoscimento quelle professioni che implichino per i soci un titolo di studio equivalente almeno al primo livello universitario e secondaria superiore, come già previsto dal Mastella. Questa soglia ovviamente comporta che si individui un regime transitorio per riconoscere professioni già consolidate. Ad es.: gli informatici. Il criterio della presenza su tutto il territorio nazionale per accedere al riconoscimento, potrebbe essere attenuato (es. su dieci regioni). È necessario precisare che è vietata una denominazione professionale ingannevole circa i requisiti professionali posseduti.	*nuove attività professionali che dovrebbero essere la causa per il riconoscimento di associazioni in luogo di istituzione di nuovi ordini. Delegando con sì ampio riferimento si evita qualsivoglia vincolo al necessario impedimento alla sovrapposizione con attività oggetto di professioni ordinistiche, censurabile per i motivi ampiamente esposti nel documento oggetto della presente integrazione;* *Sono introdotti due minimi requisiti affinché la associazione possa adire al riconoscimento - costituzione da almeno 4 anni e diffusione nazionale - che non contribuiscono adeguatamente alla definizione di quali associazioni possano realmente contribuire alla trasparenza dell'offerta di servizi professionali;*	Fuorviante il riferimento al titolo di studio e agli informatici. Preoccupa invece la riduzione del requisito territoriale (evidentemente caldeggiato da qualche interessato), che è comunque un requisito di nessuna valenza indicativa della professionalità degli iscritti. Solo un palliativo la precisazione sulla denominazione professionale ingannevole: possiamo vietare l'utilizzo del termine tributarista, che nel corso degli anni è stato anche utilizzato per caratterizzare una specializzazione per un legale oltre che per un commercialista? Offensivo per chi ha assolto ad un percorso formativo legale è ritenuta come addirittura ovvia l'individuazione di un regime transitorio di riconoscimento che si traduce invece nella ennesima sanatoria per chi non ha voluto assolvere ad un percorso di studi severo ed a superare un Esame di Stato.
13. C'è una preoccupazione manifestata dalle Casse previdenziali degli Ordini sulla possibile «fuga» di contribuzioni a favore delle associazioni. La preoccupazione può apparire eccessiva, tuttavia si potrebbe vincolare il riconoscimento delle Associazioni alla adesione ad una delle Casse previdenziali private della corrispondente area professionale. Si eviterebbero così due rischi: a) di creare un rischio di fuga contributiva; b) di costituire nuove casse previdenziali dall'incerto futuro. Ovviamente l'ampliamento della platea contributiva delle Casse di previdenza, cui si conferma l'autonomia privata, va sostenuto da coerenti previsioni attuariali		Occorre capire cosa si intende per "corrispondente area professionale" I dottori commercialisti non possono sentirsi nella stessa area professionale di "esperti" o sedicenti vari in materia di tributi, ma loro sicuramente sì! In più si intrecciano tutti i profili relativi alla Cassa dei Ragionieri i quali si sarebbero già dichiarati disponibili.
14. Deroghe. In via generale per alcune specifiche categorie professionali che esercitano funzioni di rilievo costituzionale e che hanno rilevante disciplina comunitaria (in specie avvocati, notai, medici) potrebbero essere previste deroghe specifiche su singoli punti.		E' il vero senso del provvedimento: si evita di attaccare le vere lobby delle professioni a numero chiuso e protette quali notai e farmacisti, in parte anche gli avvocati. Di quale liberalizzazione, ammodernamento ed apertura al mercato stiamo discutendo se proprio per le professioni protette dallo stesso si preparano corsie derogatorie? La realtà che si mostra è che i giovani dottori commercialisti subiscono la sensazione amara che lo Stato non rispetti i loro sacrifici fatti per rispettare le regole, accantonati per premiare poche migliaia di persone che li hanno voluti evitare e che pretendono una formale parificazione. Nessuno ha mai chiesto di escludere chicchessia dal mercato dei servizi professionali, ma è inaccettabile che lo Stato si faccia carico di dar loro un pubblico rilievo che confligge anche con il dettato costituzionale sulle attività professionali.

CONCLUSIONI

Ancora una volta l'UNGDC offre il proprio contributo di studio, approfondimento ed esperienza professionale, un contributo costante ed aggiornato alla discussione ed ai lavori parlamentari, nel rispetto della sua tradizione ultra quarantennale che la vuole sempre al servizio del Legislatore per contribuire allo sviluppo del Paese.

F.to Il Presidente
Michele Testa